

- (7) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2017/555, (UE) 2018/1266 e (UE) 2018/670, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze haloxyfop-P e pencicuron scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga. Per le sostanze attive fosforo di calcio, denatonio benzoato, imidacloprid e zeta-cipermetrina, le date di scadenza, prima della proroga, erano nel 2019. Pertanto la data di scadenza di queste sostanze attive dovrebbe essere fissata alla prima data possibile, concedendo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

